

TAR Palermo 14/12/1998 n. 2836

legge 109/94 Articoli 24 - Codici 24.1

Le disposizioni derogative della disciplina comunitaria recepita nell'ordinamento nazionale, nello stabilire che l'esecuzione dei lavori, per ragioni tecniche, artistiche o attinenti alla protezione di diritti di esclusiva possa essere affidata ad un esecutore determinato, vanno correttamente intese nel senso che le necessità tecniche devono determinare non già l'opportunità ma l'assoluta e inderogabile esigenza che le opere siano compiute dal detto esecutore, per cui non trovano applicazione nel caso in cui l'impresa, alla quale si intende affidare l'appalto, risulti non essere l'unico soggetto in grado di realizzare i lavori, dovendosi ritenere, in tal caso, insussistenti i presupposti per identificare, nella impresa medesima, l'esecutore determinato. La nozione di esecutore determinato presuppone conoscenze specialistiche particolari, o comunque diverse, rispetto a quelle richieste e garantite da qualunque buona impresa di costruzioni, ed in proposito non sono rilevanti ragioni di convenienza operativa, di opportunità amministrativa o di vantaggio economico, ma occorre che si versi in situazioni obiettivamente identificabili e riconducibili ad esigenze tecniche, in relazione alle quali sussista l'assoluta necessità di un esecutore determinato.